



**Città di Nichelino**  
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
TECNICA COMUNALE INCARICATA DI VALUTARE  
L'IDONEITA' DEI LUOGHI E LOCALI SEDE DI PUBBLICO  
TRATTENIMENTO O SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 124 del 17.12.1998

**Articolo 1**  
**Compiti della Commissione e composizione –**  
**Luogo di riunione - Compenso**

1. La Commissione tecnica comunale ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), ai fini del rilascio delle licenze di Polizia Amministrativa di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione, che può essere anche in via informale.
3. La Commissione è così composta:

- Presidente: Dirigente Area pertinente o suo delegato della medesima Area di qualifica funzionale non inferiore alla VII;
- Comandante dei Vigili del Fuoco locale o in mancanza il Dirigente Area Territorio o suo delegato dell'Area medesima di qualifica funzionale non inferiore alla VII;
- Medico dell'A.S.L. designato dall'Azienda medesima;
- Segretario: dipendente comunale di ruolo individuato, di volta in volta, dal Presidente.

Qualora si tratti di visionare attrezzature particolari, che richiedano l'ausilio di tecnici specializzati, oppure su esplicita richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, il Presidente farà intervenire, all'uopo, un esperto in materia, previo impegno di spesa, (acustica, abilitato per la verifica e collaudo di impianti tecnologici e finalizzati alla sicurezza in genere, abilitato per la verifica e collaudo di strutture in genere, abilitato alla verifica e collaudo di impianti elettrici).

**Articolo 2**  
**Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente indicando: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini della illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato e redatto eventuale progetto.

### **Articolo 3** **Formulazione del parere**

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.  
E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali in appositi raccoglitori, riportanti anche l'elenco dei verbali.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'Ufficio Polizia Amministrativa ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione, nonché al richiedente in presenza di prescrizioni da assolvere.

### **Articolo 4** **Nomina di componenti tecnici esterni al Comune**

1. Gli esperti esterni al Comune sono nominati tenuto conto della loro specializzazione.

### **Articolo 5** **Richieste di intervento della Commissione**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, e deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione o della effettuazione del pubblico trattenimento.
2. Ad ogni istanza di intervento deve essere allegata la documentazione eventualmente richiesta.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto indicato dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere collaudato.

### **Articolo 6** **Spese di funzionamento della Commissione**

1. Le eventuali spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.  
L'importo relativo deve essere versato prima del sopralluogo.

2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del servizio.
3. Le spese di sopralluogo sono a carico del Comune qualora l'iniziativa o manifestazione abbia ricevuto formale patrocinio da parte del Comune stesso.

## **SOMMARIO**

Art. 1 Compiti della commissione e composizione - Luogo di riunione - Compenso

Art. 2 Convocazione

Art. 3 Formulazione del parere

Art. 4 Nomina di componenti tecnici esterni al Comune

Art. 5 Richieste di intervento della Commissione

Art. 6 Spese di funzionamento della Commissione